



COMUNE DI CERIA
PROVINCIA DI VERONA

N. **22** Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria di Pubblica convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI).

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di:

MARCONCINI PAOLO	P	GARZIERA MORENO	P
FERRARI SIMONE	P	COMPARINI TIZIANA	P
MASAIA FLAVIO	P	FORTIN DANTE	P
FERRARESE EDOARDO	P	BONFANTE PAOLINO	P
DEFANTI ARNALDO	P	FELICI FABIO	P
MERLIN CARLO	P	BRENDAGLIA STEFANO	A
AIO LARRY	P	FRANZONI MARCO	A
BONFANTE MONICA	P	POSSENTI GIANLUCA	P
GALLI FRANCESCO	P	TOMEZZOLI JESSICA	P
BISSOLI GIORGIO	P	CAVALER MILKO	P
RIZZI ALBERTO	P	MORETTO ANDREA	P

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE ADDEO LUIGI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARESE EDOARDO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare **sull'oggetto sopraindicato**, depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 Maggio 2014, n. 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 21/11/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina della componente TARI, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI;

TENUTO conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e con successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 Maggio 2014, n. 68:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale),

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni Decreto Legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 Maggio 2014, n. 68:

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. Sostituito dal seguente: "691. dall'art. 1 comma c) della legge 06/03/2014 n.16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68:

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 06/05/2014 ad oggetto: "Legge di Stabilità 2014 art.1 comma 692-nomina funzionario responsabile della IUC";

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art., 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 29 aprile 2014, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO conto che il regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI gli interventi:

Il Presidente del Consiglio Comunale relaziona come segue:

La struttura dell'articolato che disciplina l'applicazione della Tari ricalca pressoché fedelmente quella del dispositivo approvato lo scorso Novembre per la Tares, con alcune differenze. Gli articoli passano da 25 a 23, poiché decadono i due che riguardavano la transitoria elevazione della sovrattassa di 0,30 €/m² sulle superfici imponibili. Il riferimento normativo, come s'è detto anche a proposito al piano finanziario, adesso diviene la Legge n. 147 del 27/12/2013. Altre peculiarità regolamentari si distinguono come segue.

Innanzitutto, il tributo è istituito a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e non più anche dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Fra le prerogative del rapporto tra Comune e gestore, da quest'anno spicca la facoltà di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione coattiva dell'imposta a una ditta specializzata, orientamento poi effettivamente perseguito.

Il presupposto per l'applicazione della Tari rimane il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte operative, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Attenzione, perché la Tari è sì dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, ma a costituire discriminare presuntivo è l'attivazione anche di uno solo dei servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua): perciò, dimostrando la mancata occupazione/conduzione dell'immobile attraverso adeguate pezze d'appoggio, il debito d'imposta viene meno.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte della categoria catastale D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi sempre al netto dei muri, con esclusione della superficie avente altezza minima inferiore a 1,50m. Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese. Non sono soggette al tributo le superfici: dei fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione; delle unità oggettivamente "non utilizzabili", anche in relazione al mancato allacciamento a uno dei servizi di rete di cui sopra; delle unità non abitative che risultino continuativamente inutilizzate. Non sono soggette alla tariffa le superfici: scoperte dove si producano solo rifiuti tossico-nocivi non assimilabili a "urbani", da smaltire in proprio; adibite esclusivamente al culto religioso; di soffitte, ripostigli e simili con altezza non superiore a 1,50m; di balconi, verande, terrazze, pensiline (vale solo per utenze domestiche); scoperte a carattere di pertinenza o accessorio (vale solo per utenze domestiche); scoperte impraticabili, di transito, di parcheggio gratuito, verdi (vale solo per utenze non domestiche); di parcheggio scoperto privato o pubblico a uso gratuito; delle strutture sanitarie pubbliche; delle centrali termiche o dei vani tecnici; degli impianti sportivi, dove adibite all'attività; scoperte agricole o vivaistiche.

L'obbligazione tributaria al pagamento della Tari decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte del contribuente, che va notificata entro 30 giorni dal suo verificarsi. Oltre i trenta giorni, si ricade nella fattispecie di tardiva denuncia. Il soggetto passivo, in generale, è il conduttore dell'unità. Il numero di occupanti un'utenza domestica, rilevante ai fini della determinazione della Tari, non può essere inferiore a quello risultante dall'iscrizione anagrafica. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'abitazione per almeno due mesi nell'anno solare.

Alle utenze, sia domestiche che non domestiche, comprese nelle zone in cui non si effettua il servizio di raccolta, individuate nell'elenco annualmente fornito dall'ufficio Ecologia, si applica una riduzione pari al 60% della tariffa totale, aumentando il valore del 50% previsto per l'anno 2013.

Per le utenze domestiche sono previste agevolazioni. Per abitazioni tenute a disposizione con utilizzo inferiore a 183 giorni/anno (seconde case) si applica una riduzione della tariffa, che per l'anno 2014 resta definita pari al 30% sia della parte variabile che della parte fissa, confermando il valore assunto per il 2013. A tutte le seconde case si associa un numero di abitanti pari a uno. Per le utenze che attuano il recupero della frazione umida e del verde attraverso la pratica del

compostaggio domestico si applica una riduzione della tariffa del 50% della parte variabile, confermando il valore applicato per gli anni precedenti.

Anche per le utenze non domestiche sono previste agevolazioni. Per avviamento a recupero di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani si applica una riduzione della tariffa totale, proporzionale al rapporto tra rifiuti recuperati e la produzione annua fissata per la specifica utenza, valutata come previsto nel regolamento, moltiplicata per un coefficiente che per l'anno 2014 resta fissato pari a 0,60, confermando quindi il valore già assunto per l'anno 2013. Per l'utilizzo o la cessione di trucioli o scarti si conferma la riduzione del 30% della tariffa prevista negli anni precedenti. Per le utenze del settore agroalimentare che attuano il recupero della frazione umida e del verde attraverso la pratica del compostaggio domestico si applica una riduzione della tariffa pari al 50% della parte variabile, in analogia a quanto applicato per le utenze domestiche. Modalità e tempistiche per la richiesta delle agevolazioni sono pure normate dal regolamento.

Presidente: la testata del regolamento, che reca un'errata dicitura del mese di approvazione del testo, va rettificata. Inoltre va eliminato il riferimento alla copertura *"dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni"*, contenuto al comma 4 dell'art. 1. Quegli oneri, come noto, quest'anno ricadono sul gettito TASI.

Garziera: sono contrario, approvare il regolamento comporterebbe accettare aliquote che porteranno lacrime e sangue a Cerea.

CON VOTI 11 favorevoli e 5 contrari (gruppo di minoranza), espressi in forma palese dal Presidente e dai 15 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente tributo servizio rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2014;

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Ritenuta l'urgenza di provvedere;
- Con voti 11 favorevoli e 5 contrari (gruppi di minoranza), espressi in forma palese dal Presidente e dai 15 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

FERRARESE EDOARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ADDEO LUIGI

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale viene pubblicato oggi 07-08-2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
(n.672 R.P.)

Lì 07-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/00 il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE

SEGRETERIA GENERALE

Ai Settori _____ per l'esecuzione.

Lì _____